

ENERGIA: Istanza di proroga di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto eolico - Silenzio della Regione - A causa di difficoltà di carattere organizzativo addotte dagli Uffici regionali - Illegittimità - Ordine alla Regione di attivarsi per la sollecita definizione del procedimento - Riferito anche alla conclusione del sub-procedimento di proroga della V.I.A.

Tar Basilicata - Potenza, Sez. I, 10 giugno 2022, n. 456

1. “[...] Il contegno inerte della Regione configura un effettivo ed ingiustificato inadempimento del generale obbligo di provvedere previsto dall’art. 2 della L. n. 241/1990, essendo incontrovertito che il procedimento in questione non è stato concluso nei tempi di legge (che, evidentemente, sono gli stessi previsti dall’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 per il rilascio del provvedimento di autorizzazione unica, esclusi i termini per l’acquisizione della proroga del provvedimento di V.I.A. ai sensi dell’art. 25, co. 5, del D.lgs. n. 152/2006), malgrado ulteriore diffida della deducente in data 4/11/2021; né, per tutta evidenza, possono rilevare a giustificazione del riscontrato ritardo le difficoltà di carattere organizzativo addotte dagli Uffici regionali.

Per tali ragioni, va ordinato alla Regione resistente di attivarsi per la sollecita definizione del procedimento per cui è causa entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione della presente decisione (che avverrà a cura della parte ricorrente) [...]”.

2. “[...] L’ordine va riferito anche alla previa conclusione del sub-procedimento di proroga della V.I.A. (i cui termini sono parimenti scaduti), non constando in atti l’adozione della relativa determinazione di competenza della Giunta regionale (pur annunciata come imminente, oltretutto favorevole, nella relazione amministrativa depositata dalla difesa regionale); al riguardo, va infatti condivisa la giurisprudenza [...] che esclude l’invocabilità del silenzio assenso nei procedimenti autorizzatori in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compreso il sub-procedimento di rilascio della V.I.A., trattandosi di determinazioni richieste dal diritto UE e, dunque, tali da integrare le deroghe alla formazione del silenzio assenso previste dal comma 4 dell’art. 20 della L. n. 241/1990 (nei rapporti verticali tra Amministrazione e cittadino) e dal comma 4 dell’art. 17-bis della medesima legge (nei rapporti orizzontali tra Amministrazioni) [...]”.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 28/2/2022, la società Wind Salandra – attiva nel settore delle energie rinnovabili – ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Basilicata sull’istanza, presentata in data 19/3/2018, di proroga (per un periodo di ulteriori 36 mesi) del provvedimento di autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di un

impianto eolico nei Comuni di Salandra e di Grottole, di potenza complessiva pari a 12,6 MW, rilasciato con Delibera della Giunta Regionale n. 281 del 7/11/2016 (la cui efficacia è stata parametrata al termine di validità, coincidente con il 5/11/2018, del presupposto giudizio favorevole di compatibilità ambientale, rilasciato con D.G.R. n. 1422 del 5/11/2013).

E' domandata, altresì, la condanna della Regione a provvedere sull'istanza di proroga, con nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.

1.1. In subordine, qualora non si ritenga formato il silenzio assenso sulla proroga del presupposto giudizio favorevole di compatibilità ambientale (rilasciato con D.G.R. n. 1422 del 5/11/2013), è chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Basilicata anche in merito a tale sub-procedimento.

2. Si è costituita in giudizio la Regione Basilicata che ha depositato una relazione amministrativa nella quale, nel rappresentare la difficoltà, per gli Uffici, di rispettare i termini procedurali, si è evidenziato che il C.T.R.A. ha deliberato la proroga del giudizio di compatibilità ambientale (avendo formulato la relativa proposta alla Giunta).

3. Alla camera di consiglio dell'8/6/2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è fondato nei sensi appresso specificati.

Ed invero, vi è evidenza in atti che la Regione, ricevuta l'istanza di proroga per cui è causa ha dato formale avvio al relativo procedimento, assumendo le seguenti iniziative:

- in data 25/10/2018, sono stati richiesti alla deducente elementi informativi di carattere integrativo (nota riscontrata in data 14/11/2018);

- in data 19/3/2019, la deducente è stata invitata a chiedere previamente la proroga dell'autorizzazione paesaggistica presso il competente Ufficio (titolo conseguito in data 11/11/2020, su parere positivo della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Basilicata);

- in data 20/11/2020, è stato convocato il Comitato Tecnico Regionale per l'Ambiente (C.T.R.A.) al fine di definire il procedimento sulla proroga del giudizio di compatibilità ambientale; detto Comitato, con nota in data 14/12/2020, ha chiesto alla deducente ulteriori integrazioni documentali (nota riscontrata in data 19/1/2021);

- a detta ultima iniziativa non ha fatto seguito alcuna ulteriore determinazione.

Il contegno inerte della Regione configura un effettivo ed ingiustificato inadempimento del generale obbligo di provvedere previsto dall'art. 2 della L. n. 241/1990, essendo incontroverso che il procedimento in questione non è stato concluso nei tempi di legge (che, evidentemente, sono gli stessi previsti dall'art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 per il rilascio del provvedimento di autorizzazione unica, esclusi i termini per l'acquisizione della proroga del provvedimento di V.I.A. ai sensi dell'art. 25, co.

5, del D.lgs. n. 152/2006), malgrado ulteriore diffida della deducente in data 4/11/2021; né, per tutta evidenza, possono rilevare a giustificazione del riscontrato ritardo le difficoltà di carattere organizzativo addotte dagli Uffici regionali.

Per tali ragioni, va ordinato alla Regione resistente di attivarsi per la sollecita definizione del procedimento per cui è causa entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione della presente decisione (che avverrà a cura della parte ricorrente).

L'ordine va riferito anche alla previa conclusione del sub-procedimento di proroga della V.I.A. (i cui termini sono parimenti scaduti), non constando in atti l'adozione della relativa determinazione di competenza della Giunta regionale (pur annunciata come imminente, oltreché favorevole, nella relazione amministrativa depositata dalla difesa regionale); al riguardo, va infatti condivisa la giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 5/11/2021, n. 7384) che esclude l'invocabilità del silenzio assenso nei procedimenti autorizzatori in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compreso il sub-procedimento di rilascio della V.I.A., trattandosi di determinazioni richieste dal diritto UE e, dunque, tali da integrare le deroghe alla formazione del silenzio assenso previste dal comma 4 dell'art. 20 della L. n. 241/1990 (nei rapporti verticali tra Amministrazione e cittadino) e dal comma 4 dell'art. 17-*bis* della medesima legge (nei rapporti orizzontali tra Amministrazioni).

Per l'ipotesi di perdurante inadempimento, si nomina come commissario ad acta, affinché provveda come indicato, il Dirigente preposto alla Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della Transizione Ecologica (con facoltà di delega).

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

6. In base all'art. 2, co. 8, della L. n. 241/1990, la presente decisione va trasmessa alla Corte dei Conti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati in parte motiva.

Condanna la Regione al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, da quantificarsi nella somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Dispone, a cura della Segreteria, la trasmissione della decisione in via telematica alla Procura regionale della Corte dei Conti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere

Paolo Mariano, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Paolo Mariano

IL PRESIDENTE

Fabio Donadono

IL SEGRETARIO